

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI PER LA DIFESA LEGALE IN GIUDIZIO

Approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 71 del 2015

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le procedure per il conferimento ad avvocati esterni all'Amministrazione comunale, degli incarichi di rappresentanza e difesa tecnica in giudizio dell'Ente, ogni qualvolta il Comune sia costretto a ricorrervi per resistere o promuovere liti a tutela dei propri diritti, ragioni ed interessi.

Art. 2 - Elenco degli avvocati

1. Per l'affidamento degli incarichi professionali legali esterni è istituito apposito Elenco aperto dei professionisti, singoli o associati, esercenti l'attività di assistenza e di patrocinio in giudizio. L'Elenco è suddiviso in cinque categorie, differenziate per tipologia di contenzioso:

- a) amministrativo
- b) civile
- c) penale
- d) tributario
- e) lavoro

2. L'iscrizione ha luogo su domanda del professionista interessato o del rappresentante dello studio associato. La domanda deve contenere, a pena di inammissibilità e sotto forma di autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000, le seguenti informazioni:

- a) i dati anagrafici e professionali;
- b) il numero e la data di iscrizione all'Albo Professionale degli avvocati, con indicazione dell'eventuale iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di Cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori;
- c) l'insussistenza di cause ostative a norma di legge a contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- d) l'insussistenza di condizioni di incompatibilità e/o conflitto di interessi con l'Ente, come previste dall'ordinamento giuridico e dal codice deontologico forense;
- e) l'insussistenza, al momento della richiesta, di contenzioso o incarico legale in essere contro il Comune, sia in proprio, sia in nome e per conto di propri clienti, sia da parte degli avvocati associati in caso di avvocato facente parte del medesimo studio legale;
- f) il ramo di specializzazione;
- g) la categoria dell'Elenco per la quale si chiede l'iscrizione;
- h) la dichiarazione di disponibilità ad accettare incarichi dall'Ente;
- i) espressa dichiarazione di presa conoscenza e di accettazione del presente regolamento.

3. Alla domanda deve essere allegato curriculum formativo-professionale dal quale si evinca con chiarezza il tipo di attività in cui il professionista sia specializzato, con eventuale indicazione sommaria dell'oggetto e numero dei contenziosi ritenuti qualificanti rispetto alla specializzazione dichiarata.

4. La formazione, la tenuta e l'aggiornamento dell'Elenco sono curati dal responsabile del Settore Affari Generali e Organizzazione - Ufficio Segreteria.

5. L'iscrizione nell'Elenco avviene secondo l'ordine di presentazione delle domande e l'eventuale diniego è disposto dal Dirigente del Settore Affari Generali e Organizzazione con provvedimento motivato, tempestivamente comunicato al legale interessato.

6. I professionisti iscritti potranno presentare in ogni tempo l'aggiornamento del loro curriculum ovvero chiedere la cancellazione dell'iscrizione che avverrà con effetto immediato.

7. L'Elenco viene aggiornato con cadenza annuale entro il 31 gennaio, previo esame delle domande di iscrizione pervenute entro il 31 dicembre precedente.

Art. 3 - Requisiti per l'iscrizione nell'elenco

1. Possono essere iscritti nell'elenco gli avvocati, singoli o associati, che:

- si trovino nelle condizioni di contrattare con la Pubblica Amministrazione a norma di legge;
- non si trovino in condizioni di incompatibilità e/o conflitto di interessi con l'Ente, come previste dall'ordinamento giuridico e dal codice deontologico forense;
- non abbiano contenziosi o incarichi legali in essere contro il Comune, sia in proprio, sia in nome e per conto di propri clienti, sia da parte degli avvocati associati in caso di avvocato facente parte del medesimo studio legale.

2. Il mancato possesso o il venir meno anche di uno solo dei suddetti requisiti comporta l'inammissibilità dell'iscrizione o l'esclusione dall'Elenco.

Art. 4 - Affidamento degli incarichi agli iscritti nell'Elenco

1. La competenza a promuovere o resistere alle liti è della Giunta Comunale che valuta accuratamente la fondatezza dei motivi. Il conferimento dell'incarico legale è disposto dal Dirigente del Settore al quale è attribuito il capitolo di spesa del PEG relativo agli incarichi legali. Al Sindaco compete in via esclusiva la sottoscrizione della procura alle liti al difensore.

2. Gli incarichi professionali vengono affidati nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza. L'individuazione del legale avviene nel rispetto del principio di rotazione tra gli iscritti nella categoria di contenzioso, previa acquisizione di almeno 3 (tre) preventivi. L'affidamento degli incarichi agli iscritti nell'Elenco avviene sulla base del preventivo di spesa presentato dal professionista. L'incarico è affidato al professionista che ha presentato il preventivo di spesa più conveniente per l'Ente.

3. Ciascun professionista non potrà ricevere, di norma, più di 3 (tre) incarichi professionali l'anno, fatti salvi i casi eccezionali e motivati, specificati dall'art.5 del presente regolamento.

4. Non possono essere conferiti incarichi congiunti a più avvocati, salvo i casi in cui la natura dell'incarico implichi conoscenze specifiche e particolari in rami diversi del diritto; in tali casi, l'atto di conferimento dovrà essere adeguatamente motivato sotto l'aspetto della necessità.

Art. 5 - Deroghe

1. L'Amministrazione si riserva la facoltà di derogare motivatamente ed in via eccezionale ai criteri fissati dal presente regolamento, nel caso in cui dovessero essere impugnati atti di rilevante importanza e relativi a questioni di massima complessità che richiedano prestazioni di altissima specializzazione. Nella circostanza potranno essere interpellati e/o conferiti incarichi a professionisti di chiara fama, studiosi della materia, docenti universitari o ricercatori, anche se non risultanti iscritti nell'elenco di cui all'art. 2 del presente regolamento.

2. Nei casi descritti al comma 1, il provvedimento di conferimento dell'incarico dovrà essere adeguatamente motivato con riferimento alle ragioni della deroga.

3. Costituisce, altresì, deroga ai criteri fissati dal presente regolamento, l'affidamento di incarico dovuto all'urgenza di costituirsi in giudizio, a seguito di istanze cautelari, ovvero nei casi di evidente consequenzialità e complementarità con altri incarichi aventi lo stesso oggetto.

Art. 6 - Competenze economiche

1. Il compenso per l'incarico legale nei giudizi davanti ai Giudici ordinari, amministrativi, tributari e speciali, arbitri, commissioni, collegi con funzioni giurisdizionali viene stabilito sulla base del preventivo di spesa presentato dal professionista.

2. Qualora un professionista subentri in un giudizio già avviato (anche in seguito a rinuncia o revoca di altro legale), saranno corrisposte le competenze in proporzione allo stato di avanzamento della causa.

3. Le somme pattuite saranno corrisposte al professionista, previa presentazione di regolare fattura. Il compenso sarà corrisposto nel rispetto delle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n.136/2010 e s.m.i.

4. Il professionista ha facoltà di rinunciare al mandato ricevuto per giusta causa, con diritto al rimborso delle spese sostenute ed al compenso per l'attività espletata, senza null'altro pretendere. In ogni caso, la rinuncia al mandato non deve pregiudicare la difesa dei diritti del Comune.

5. In caso di rinuncia al mandato senza giusta causa oppure di revoca del mandato ai sensi dell'art.10, comma 1, lett. b) e d), non è dovuto alcun compenso al professionista per l'attività espletata.

Art. 7 - Estensione delle attività

1. Qualora ne ravvisi l'utilità, ai fini dell'acquisizione di ogni e qualsivoglia ulteriore elemento utile da far valere in giudizio, l'Amministrazione può disporre l'estensione dell'incarico mediante conferimento all'Avvocato individuato di ulteriori attività, connesse all'incarico principale.

2. L'entità del compenso per l'estensione degli incarichi di cui al comma precedente viene concordata tra le parti, nel rispetto dei criteri di congruità e proporzionalità.

Art. 8 - Registro degli incarichi

1. Il registro degli incarichi legali è istituito presso il Settore Affari Generali e Organizzazione - Ufficio Segreteria e deve contenere le annotazioni degli incarichi conferiti, dei corrispondenti oneri finanziari, nonché delle altre informazioni relative a ciascun incarico.

Art. 9 - Obblighi dell'incaricato

1. Il legale nello svolgimento dell'incarico ha l'obbligo di:
 - a) aggiornare l'Ente sulle attività inerenti l'incarico;
 - b) relazionare circa le udienze svolte indicando le eventuali date di rinvio;
 - c) trasmettere la documentazione processuale (atti di costituzione in giudizio, memorie in favore dell'Ente e di controparte, verbali di udienza se in possesso del legale ecc.);
 - d) richiedere la riunione dei giudizi ove consentito dall'ordinamento processuale al fine di limitare le spese legali.
2. Il legale ha altresì l'obbligo di comunicare tempestivamente l'eventuale causa di conflitto di interesse o di incompatibilità rispetto al contenzioso ed al complessivo rapporto fiduciario. Le cause di conflitto di interesse oppure di incompatibilità devono essere comunicate anche se sopravvengono nel corso del rapporto professionale. Il Dirigente del Settore interessato può revocare l'incarico quando esista effettivo motivo di incompatibilità o di conflitto di interesse che possa nuocere alla regolare gestione della causa oppure sia tale da incrinare il relativo rapporto fiduciario.
3. La mancata comunicazione di cui al comma precedente da parte del legale, determina la revoca dell'incarico e la cancellazione dall'Elenco.

Art. 10 - Revoca degli incarichi

1. L'Amministrazione si riserva la facoltà di revocare in qualsiasi momento l'incarico al legale incaricato nei seguenti casi:
 - a) venir meno dei requisiti stabiliti per l'iscrizione all'Elenco;
 - b) manifesta negligenza o errori evidenti;
 - c) conflitto di interesse;
 - d) ritardi e comportamenti in contrasto con le disposizioni del presente regolamento e la deontologia professionale;
 - e) oggettiva impossibilità per il professionista incaricato di svolgere personalmente l'incarico;
 - f) mancata comunicazione della causa di conflitto di interesse o di incompatibilità ai sensi dell'art.9 comma 2.
2. L'incarico può essere altresì revocato per il venir meno del rapporto fiduciario che lo sottende.
3. La revoca dell'incarico per i motivi indicati al comma 1, ad eccezione della lettera e), determina altresì la cancellazione dall'Elenco degli avvocati.

Art. 11 - Cancellazione dall'Elenco

1. Il Dirigente dell'Area Affari Generali e Organizzazione dispone la cancellazione dall'Elenco dei professionisti che:
 - abbiano perso i requisiti per l'iscrizione;
 - abbiano, senza giusta causa o giustificato motivo, rinunciato ad un incarico;
 - non abbiano assolto con puntualità e diligenza agli incarichi loro affidati;
 - siano responsabili di gravi inadempienze;
 - abbiano fornito informazioni risultanti non veritiere;
 - non abbiano comunicato la causa di incompatibilità o conflitto di interessi come previsto dall'art. 9, comma 2.
2. La cancellazione dall'Elenco comporta l'immediata revoca di tutti gli incarichi affidati al professionista.
3. Il professionista che sia stato cancellato dall'Elenco può chiedere di essere nuovamente iscritto decorsi almeno 3 anni dal provvedimento di cancellazione.

Art. 12 - Pubblicità

1. Per favorire le iscrizioni e l'aggiornamento dell'Elenco, il Comune attua le più opportune forme di pubblicità, mediante avviso pubblicato all'Albo Pretorio on-line e sul sito web istituzionale del Comune.
2. L'Elenco dei professionisti ed il registro degli incarichi sono pubblici.

Art. 13 - Trattamento dei dati

1. I dati forniti dagli interessati sono raccolti e trattati ai fini del procedimento di formazione e aggiornamento dell'elenco, nonché 'eventuale affidamento dell'incarico. Tali dati sono trattati ed utilizzati ai sensi del D.Lgs. n.196/2003 e delle disposizioni di legge vigenti.

Art. 14 - Norme di rinvio

1. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia e al Codice Deontologico Forense in vigore.

Art. 15 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di esecutività della relativa delibera di approvazione.

2. Dall'entrata in vigore del presente regolamento risulta abrogata ogni precedente disposizione in materia di conferimento di incarichi per la difesa legale in giudizio.